

## DELIBERA N. 35/22/CIR

### APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TIM PER GLI ANNI 2021 E 2022 RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*” e, in particolare, le indicazioni ivi espresse (cfr. art. 12, comma 2, lettera f) circa il costo orario della manodopera approvato per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera n. 425/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante *“Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)”*;

VISTA la delibera n. 329/20/CIR, dell’11 novembre 2020, recante *“Approvazione, per gli anni 2019 e 2020, dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”*;

VISTA la delibera n. 13/22/CONS, del 20 gennaio 2022, recante *“Identificazione e analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 1/2014 e n. 2/2007)”*;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2021 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che TIM ha ripubblicato, in data 24 marzo 2022, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 7, della delibera n. 13/22/CONS;

VISTA l’offerta di riferimento per l’anno 2022 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che TIM ha ripubblicato, in data 12 maggio 2022, ai sensi dell’art. 8 della delibera n. 13/22/CONS;

VISTA la delibera n. 15/22/CIR, del 7 settembre 2022, recante *“Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di TIM relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per gli anni 2021 e 2022”*;

VISTA la delibera n. 337/22/CONS, del 21 settembre 2022, recante *“Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”*;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

VISTE le richieste di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 4 novembre 2022 le società Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA in data 7 novembre 2022 la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 8 novembre 2022 la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA in data 30 novembre 2022 la società TIM S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1. L'analisi di mercato .....	4
1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento .....	7
<b>2. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE PER GLI ANNI 2021 E 2022.....</b>	<b>8</b>
2.1. Servizio di raccolta .....	8
2.2. Servizio di terminazione .....	10
<b>3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI PER GLI ANNI 2021 E 2022.....</b>	<b>13</b>
3.1. Contributi <i>una tantum</i> dipendenti dal costo orario della manodopera .....	13
3.2. <i>Kit</i> di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di Telecom Italia .....	15
3.3. <i>Kit</i> di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di Telecom Italia .....	23
3.4. Moduli CAC .....	26
3.5. <i>Surcharge</i> per il servizio di raccolta da telefonia pubblica.....	30
3.6. Utilizzo dei <i>kit</i> (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell'operatore terzo ( <i>kit reverse</i> ) .....	33
3.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità.....	38
3.8. <i>Carrier Preselection</i> , attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni.....	39
3.9. Fatturazione conto terzi .....	43

## 1. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

### 1.1. L'analisi di mercato

#### 1.1.1. *I richiami dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR*

1. Con delibera n. 13/22/CONS, del 20 gennaio 2022, l'Autorità ha adottato il provvedimento finale di analisi dei mercati dei servizi di interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa identificando i seguenti mercati rilevanti aventi dimensione geografica nazionale:

- i) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
- ii) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.

2. La delibera n. 13/22/CONS ha disposto che:

- i) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*;
- ii) nei mercati dei servizi di terminazione su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e sono individuati quali detentori di significativo potere di mercato i seguenti operatori, ciascuno con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa: Acantho S.p.A., Adr TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Eolo S.p.A., Estracom S.p.A., Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., MC-link S.p.A., Optima Italia S.p.A., Orakom S.r.l., SKY Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A. (già Welcome Italia S.p.A.), Wind Tre S.p.A.

3. In particolare, la delibera n. 13/22/CONS ha imposto in capo a TIM, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato di cui al punto 2.ii), gli obblighi regolamentari di seguito richiamati.

#### ***Obbligo di accesso e uso di determinate risorse di rete (artt. 7 e 16)***

4. TIM è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nell'art. 16, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 13/22/CONS.

5. TIM fornisce il servizio di terminazione con interconnessione ai PdI VoIP della sua rete IP aperti all'interconnessione IP.

6. Al fine di garantire la continuità del servizio, TIM continua a fornire il servizio di terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM, ma non è soggetta all'obbligo di attivare nuove interconnessioni con tale interfaccia.
7. TIM fornisce i servizi accessori ed aggiuntivi di seguito elencati:
- i) configurazione delle centrali;
  - ii) porte d'interconnessione;
  - iii) raccordi interni di centrale;
  - iv) flussi d'interconnessione;
  - v) portabilità dei numeri;
  - vi) gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia.

***Obbligo di trasparenza (art. 8)***

8. TIM è soggetta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi. TIM ha l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
9. TIM pubblica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'offerta di riferimento relativa all'anno successivo che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. Per gli anni 2020 e 2021, TIM pubblica l'offerta entro due mesi dall'entrata in vigore della delibera n. 13/22/CONS.
10. L'offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. Nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

***Obbligo di controllo dei prezzi e relative condizioni attuative (artt. 10 e 19)***

11. TIM è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.
12. A partire dal 1° gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della tariffa di terminazione stabilita dalla Commissione europea, TIM applica il prezzo del servizio di terminazione pari a 0,041 eurocent/minuto, approvato con la delibera n. 425/16/CONS.
13. A partire dall'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il Regolamento delegato di cui all'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del

Parlamento europeo e del Consiglio, TIM applica una tariffa non superiore a quella stabilita dalla Commissione europea.

14. Il prezzo della porta d'interconnessione, TDM e IP, è pari a quello fissato nella delibera n. 329/20/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.

15. A partire dall'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il Regolamento delegato di cui all'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, il prezzo delle porte d'interconnessione vendute da TIM per consentire la terminazione delle chiamate destinate a propri clienti finali è incluso nella tariffa del servizio di terminazione.

16. La prestazione di configurazione degli autocommutatori e dei router VoIP è fornita a titolo non oneroso.

17. TIM, nei contratti d'interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori (cfr. art.16, comma 6 e art. 19, comma 4 della delibera n. 13/22/CONS).

18. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di terminazione, ove non previsto diversamente, sono stabiliti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento. Tra i servizi di cui al presente comma sono inclusi i seguenti:

- i) configurazione delle centrali;
- ii) collocazione;
- iii) flussi d'interconnessione;
- iv) raccordi interni di centrale.

### ***Revoca degli obblighi (artt. 5 e 20)***

19. Nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa sono revocati gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS.

20. La revoca degli obblighi, incluso la fatturazione conto terzi, entra in vigore dopo 24 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 13/22/CONS ossia dal 20 gennaio 2024.

#### ***1.1.2. Le osservazioni degli operatori***

O1. Un operatore, con riferimento al punto 17, ha rappresentato come non necessariamente TIM provveda a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati

degli altri operatori (OAO). Ad avviso del rispondente, alcuni contratti di interconnessione VoIP possono prevedere l'uso "bidirezionale" dell'infrastruttura di interconnessione diretta predisposta a cura dell'OAO. Alla luce di questa precisazione, l'operatore ha proposto di cancellare il paragrafo, o, in subordine, di precisare che si applica nella sola ipotesi in cui TIM stipuli con l'OAO contratti che prevedono l'uso di infrastrutture dedicate per l'interconnessione "inversa".

### **1.1.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V1. L'Autorità rappresenta che il punto indicato dal rispondente fa testuale riferimento all'art. 16 (condizioni attuative dell'obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete), comma 6, dell'analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa di cui alla delibera n. 13/22/CONS. Tale previsione, pertanto, non è stata introdotta dal presente provvedimento ma discende da obblighi regolamentari già approvati dall'Autorità. L'eventuale scelta di un OAO di configurare le proprie infrastrutture di interconnessione diretta in modalità "bidirezionale" e di consentirne l'uso, nei contratti di interconnessione inversa, anche per la consegna del traffico *reverse* non appare in contrasto con la richiamata previsione regolamentare. Non si ritiene quindi necessario modificare il punto 17.

## **1.2. Ambito di applicazione del presente procedimento**

21. Con il presente procedimento l'Autorità intende approvare le offerte di riferimento di TIM relative ai servizi di interconnessione per gli anni 2021 e 2022 pubblicate da TIM rispettivamente il 24 marzo 2022 e il 12 maggio 2022.

22. Le valutazioni sono svolte sulla base del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 13/22/CONS.

23. Per i servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa e per il servizio di fatturazione conto terzi, la revoca degli obblighi entra in vigore dal 20 gennaio 2024. Pertanto, ai fini dell'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022, continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalla delibera n. 425/16/CONS relativa al precedente ciclo di analisi.

24. Con riferimento ai servizi accessori ed aggiuntivi, si rappresenta che:

- i) le condizioni economiche e tecniche dei flussi trasmissivi e dei raccordi interni sono riportate nell'offerta di riferimento di TIM relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata;
- ii) le condizioni economiche e tecniche per la collocazione e per l'infrastruttura di collegamento tra il nodo di TIM ed il punto di interconnessione (PdI) presso un sito adiacente sono riportate nell'offerta di riferimento di TIM relativa ai servizi di collocazione.

## 2. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TERMINAZIONE PER GLI ANNI 2021 E 2022

### 2.1. Servizio di raccolta

#### 2.1.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR

25. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022, TIM ha proposto le seguenti condizioni economiche per il servizio di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa.

**Tabella 1 - Condizioni economiche per il servizio di raccolta delle chiamate nelle tecnologie TDM/ISUP e VoIP/IP proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio di raccolta	Condizione economica	OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2022
Via SGU Via SGU distrettuale Via singolo SGT distrettuale Via singolo BBN distrettuale	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,097	0,097	0,097
Via PdI VoIP	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,097	0,097	0,097

26. Come premesso, la delibera n. 13/22/CONS ha revocato gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa con decorrenza dal 20 gennaio 2024 (24 mesi dopo la pubblicazione della delibera n. 13/22/CONS).

27. La delibera n. 13/22/CONS non definisce esplicitamente le condizioni economiche da applicare fino alla data di entrata in vigore della revoca. Nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica (nel seguito anche “*lo schema di provvedimento*”) l’Autorità ha ritenuto, tuttavia, trattandosi di un servizio i cui obblighi sono in via di rimozione e pertanto non appare giustificata la determinazione tramite modello *bottom-up* di una tariffa transitoria, che debbano continuare ad applicarsi le ultime condizioni stabilite dall’Autorità.

28. Si richiama che la delibera n. 425/16/CONS ha fissato il prezzo per il servizio di raccolta per il periodo 2016-2019. Il valore per il 2019 è pari a 0,097 eurocent/minuto.

29. Il suddetto valore per il servizio di raccolta è stato approvato con delibera n. 329/20/CIR sia per l’anno 2019 sia per l’anno 2020.



30. Il valore per il servizio di raccolta proposto da TIM per gli anni 2021 e 2022 è 0,097 eurocent/minuto ossia pari all'ultimo valore approvato dall'Autorità.

31. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto di approvare le condizioni economiche per il servizio di raccolta proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

### **2.1.2. Le osservazioni degli operatori**

O2. La maggior parte dei rispondenti condivide quanto proposto nello schema di provvedimento o non ha formulato particolari osservazioni sul servizio in esame.

O3. Un operatore, pur condividendo che per gli anni 2021 e 2022 il valore non possa essere superiore a quanto indicato dalla stessa TIM (0,097 eurocent/minuto), ha chiesto all'Autorità di effettuare le dovute analisi, anche attraverso il ricorso a modelli *bottom-up*, volte a garantire che non vi sia un *extra* profitto a favore di TIM. L'operatore ritiene inoltre che, laddove TIM volesse modificare il suddetto valore a partire dal 2024 (a seguito della rimozione dei relativi obblighi), dovranno essere garantiti i principi previsti dal Codice secondo cui, al fine di dare seguito all'obbligo di interconnessione ed interoperabilità, qualsivoglia modifica contrattuale dovrà essere oggetto di una negoziazione in buona fede.

O4. Un altro rispondente, diversamente da quanto indicato nella proposta dell'Autorità, ritiene che:

- a) l'obbligo di orientamento al costo in capo a TIM per il servizio di raccolta continui ad essere vigente poiché la revoca degli obblighi regolamentari verrà applicata solo a partire dal 21 gennaio 2024;
- b) la mancata definizione della tariffa di raccolta per gli anni 2021 e 2022 rappresenterebbe un'opportunità, in quanto rende possibile garantire l'obbligo di controllo del prezzo con metodologie alternative a quella dello sviluppo di un modello *bottom-up*;
- c) continuare ad applicare al servizio di raccolta il valore determinato nell'ambito dell'analisi di mercato del 2016 avrebbe come effetto (indesiderato) la rimozione anticipata dell'obbligo dell'orientamento al costo che vige per il servizio di raccolta fornito da TIM, in quanto la tariffa 2019, pari a 0,097 eurocent/minuto, non rappresenterebbe più il costo sostenuto da un operatore efficiente per la raccolta minutaria durante il 2021 ed il 2022.

Alla luce di quanto sopra, il rispondente ha chiesto un'integrazione dell'istruttoria al fine di avviare una valutazione economica, anche con metodologie alternative allo sviluppo di un modello *bottom-up*, con lo scopo di garantire al mercato un servizio di raccolta effettivamente orientato al costo.

### **2.1.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V2. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti O3 e O4 sull'opportunità di definire una nuova tariffa di raccolta fino alla de-regolamentazione del servizio, eventualmente secondo una metodologia *cost-oriented* al fine di evitare possibili *extra-profitti*, si rappresenta quanto segue.

V3. I dati contabili 2019 di TIM evidenziano, per il servizio di raccolta, una perdita dovuta principalmente alle differenti metodologie di calcolo dei prezzi e dei costi dei servizi:

- a) i costi sono attribuiti in logica FDC e quindi il costo riportato nella CORE rappresenta il costo pieno del servizio;
- b) i prezzi sono calcolati mediante l'applicazione del modello BU-LRIC per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo approvato dall'Autorità con delibera n. 668/13/CONS. In particolare, il costo della raccolta è calcolato su una rete *Full IP* efficiente e con un approccio LRIC+ che consente il recupero dei costi comuni connessi alla fornitura del servizio.

V4. Il risultato negativo per il conto economico del servizio di raccolta dimostra l'assenza di *extra-profitti* con l'applicazione della tariffa pari a 0,097 eurocent/minuto (tariffa in vigore anche nel 2019). Inoltre, la tariffa proposta è già calcolata sulla base di un modello *Full IP* efficiente. L'utilizzo di un eventuale approccio *cost-oriented* con allocazione FDC produrrebbe, infatti, una tariffa circa 5 volte maggiore di quella proposta per gli anni 2021 e 2022 con un approccio LRIC+.

V5. Tanto premesso, non si ritiene necessario rivalutare la tariffa per il servizio di raccolta definita dalla delibera n. 425/16/CONS. Si conferma l'orientamento dell'Autorità riportato nello schema di provvedimento e si ritiene, pertanto, di approvare le condizioni economiche per il servizio di raccolta proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

## **2.2. Servizio di terminazione**

### **2.2.1. Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR**

32. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022, TIM ha proposto le seguenti condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate telefoniche su rete fissa di TIM.

**Tabella 2 - Condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate nelle tecnologie TDM/ISUP e VoIP/IP proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio di terminazione	Condizione economica	OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR	Proposta TIM 2021 fino al 30/06/2021	Proposta TIM 2021 dal 01/07/2021	Proposta TIM 2022
Via SGU Via SGU distrettuale Via singolo SGT distrettuale Via singolo BBN distrettuale	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,041	0,041	0,07	0,07
Via PdI VoIP	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,041	0,041	0,07	0,07

33. Si richiama che la delibera n. 13/22/CONS ha stabilito che:

- i) fino all'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il Regolamento delegato (eurotariffa), TIM applica il prezzo del servizio di terminazione pari a 0,041 eurocent/minuto, approvato con la delibera n. 425/16/CONS;
- ii) a partire dalla suddetta data, TIM applica una tariffa non superiore a quella stabilita dalla Commissione europea.

34. Si rileva che le condizioni economiche proposte da TIM per il 2021 e per il 2022 rispettano quanto disposto dalla delibera n. 13/22/CONS.

35. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto di approvare le condizioni economiche per il servizio di terminazione proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

### **2.2.2. Le osservazioni degli operatori**

O5. La maggior parte dei rispondenti condivide quanto proposto nello schema di provvedimento o non ha formulato particolari osservazioni sul servizio in esame.

O6. Diversi operatori non concordano con la proposta di applicazione dell'eurotariffa dal 1° luglio 2021. Secondo gli operatori, l'entrata in vigore del Regolamento delegato e la possibilità di aumento dei prezzi del servizio di terminazione fino al tetto massimo indicato non può essere interpretata come possibilità per gli operatori di non rispettare l'obbligo di trasparenza e quindi l'obbligo di comunicare, con almeno 30 giorni di preavviso, l'intenzione di modificare tale tariffa. Ad avviso degli operatori, poiché l'eurotariffa rappresenta un tetto massimo, il precedente valore applicato da TIM, pari a 0,041 eurocent/minuto, era perfettamente conforme con il Regolamento delegato. Per tale ragione, gli operatori ritengono che la modifica della tariffa di terminazione su rete fissa

di TIM da 0,041 a 0,07 eurocent/minuto non possa essere applicata retroattivamente dal 1° luglio 2021 ma debba entrare in vigore a decorrere dal 30° giorno successivo alla comunicazione formale agli altri operatori della variazione della tariffa di terminazione.

### **2.2.3. Le valutazioni dell’Autorità**

V6. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O6 sull’obbligo di preavviso per la variazione della tariffa di terminazione, si richiama il punto V71 della delibera n. 13/22/CONS in cui l’Autorità ha specificato che

*“Tanto premesso, nel rispetto dell’obbligo di trasparenza, tutti gli operatori devono comunicare a tutti gli operatori interconnessi e all’Autorità le condizioni economiche del servizio di terminazione applicate a partire dal 1° luglio 2021. L’entrata in vigore del regolamento delegato, infatti, non solleva gli operatori dal rispetto dell’obbligo di comunicare la tariffa di terminazione applicata ai soggetti acquirenti del servizio di terminazione. Gli operatori rispettano un congruo preavviso di almeno 30 giorni, per dare agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove condizioni economiche, salvo diverso accordo tra le Parti”.*

V7. Tale indicazione è presente altresì nell’art. 8 (obbligo di trasparenza), comma 6, della stessa delibera:

*“Le eventuali modifiche delle condizioni tecniche ed economiche nella fornitura dei servizi di terminazione o dei servizi accessori sono comunicate all’Autorità per l’approvazione e, una volta approvate, a tutti gli altri operatori, tramite il proprio sito web, con un preavviso, rispettivamente, di 90 e 30 giorni rispetto all’entrata in vigore”.*

V8. La delibera n. 13/22/CONS ha quindi confermato l’obbligo per gli operatori di comunicare, con almeno 30 giorni di preavviso, eventuali modifiche alle condizioni economiche nella fornitura del servizio di terminazione anche ai fini dell’applicazione del Regolamento delegato.

V9. Rilevato che nella consultazione pubblica alcuni operatori hanno rappresentato che TIM avrebbe comunicato la variazione della propria tariffa di terminazione prima dell’entrata in vigore dell’eurotariffa ma con un preavviso inferiore a 30 giorni, l’Autorità ritiene opportuno specificare che la tariffa di terminazione riportata nella Tabella 2 a partire dal 1° luglio 2021 si applica nel rispetto dei 30 giorni di preavviso.

V10. Tanto premesso, l’offerta di riferimento per il 2021 è modificata specificando che la tariffa pari a 0,07 eurocent/minuto si applica:

- i) dal 1° luglio 2021, se la comunicazione di variazione della tariffa di terminazione in attuazione del Regolamento delegato è stata inviata da TIM all’OAO entro il 1° giugno 2021;

- ii) altrimenti, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di variazione della tariffa di terminazione.

### **3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI PER GLI ANNI 2021 E 2022**

#### **3.1. Contributi *una tantum* dipendenti dal costo orario della manodopera**

##### **3.1.1. *Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR***

36. Nello schema di provvedimento l’Autorità ha proposto di valutare i contributi *una tantum* dipendenti dal costo orario della manodopera secondo la seguente metodologia:

- i) per il 2021, applicando la riduzione pari all’1% annuo prevista per tale anno dall’art. 12, comma 2, lettera f, della delibera n. 348/19/CONS<sup>1</sup>;
- ii) per il 2022, nelle more della conclusione del procedimento relativo al successivo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di cui alla delibera n. 637/20/CONS<sup>2</sup>, estendendo anche al 2022 le considerazioni sul grado di efficientamento previste per il 2021 e applicando la stessa riduzione pari all’1% annuo di cui alla delibera n. 348/19/CONS.

##### **3.1.2. *Le osservazioni degli operatori***

37. Un operatore ritiene che non possa essere applicato per il 2022 l’efficientamento pari all’1% annuo previsto per il triennio 2019-2021 dalla delibera 348/19/CONS e che, in ogni caso, le valutazioni relative ai contributi il cui valore è legato alla manodopera sociale debbano essere rimandate alla conclusione del procedimento di cui alla delibera 337/22/CONS<sup>3</sup> pubblicato successivamente alla delibera n. 15/22/CIR. L’operatore ha richiamato che nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 337/22/CONS l’Autorità ha proposto di applicare per il 2022 lo stesso costo della manodopera sociale approvato per il 2021.

---

<sup>1</sup> “il costo della manodopera per il triennio 2019-2021 è pari al valore stabilito per l’anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l’applicazione di un tasso di efficientamento dell’1%”.

<sup>2</sup> “Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM”.

<sup>3</sup> “Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”.

### 3.1.3. *Le valutazioni dell’Autorità*

V11. Si richiama che, con delibera n. 337/22/CONS (integrata con elementi fattuali con la delibera n. 388/22/CONS<sup>4</sup>), l’Autorità:

- i) premesso che con il procedimento istruttorio avviato con delibera n. 637/20/CONS – di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa – sarà aggiornato il quadro regolamentare dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa sulla base delle mutate condizioni concorrenziali e dei nuovi assetti di mercato;
- ii) alla luce del permanere di un contesto di incertezza in relazione alla *governance* della separazione volontaria di TIM;
- iii) ravvisata dunque la necessità di definire i prezzi dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2022 e 2023 sulla base del paradigma regolamentare attualmente vigente delle due analisi di mercato, tutt’ora valido, al fine di evitare un’eccessiva applicazione retroattiva degli stessi;

ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta di definizione dei prezzi dei servizi di accesso locale e centrale all’ingrosso per gli anni 2022 e 2023.

V12. Con riferimento ai costi di manutenzione correttiva, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 337/22/CONS, al punto 81, è riportato che:

*“81. Come richiamato in premessa, la Delibera [n. 348/19/CONS] prevede un costo orario della manodopera per il 2021 pari a 42,98 €/h, valore ottenuto mediante l’applicazione di un tasso di efficientamento dell’1% annuo nel triennio 2019-2021 al valore approvato nel 2018; a tal riguardo, applicando la stessa metodologia stabilita con la Delibera, si ritiene opportuno l’applicazione di un tasso di efficientamento dell’1% anche per il periodo 2022-2023. Tuttavia, nel confermare l’invarianza dei prezzi per il 2022 rispetto al 2021 per le ragioni già esposte, si ritiene opportuno che tale efficientamento sia applicato solo per l’anno 2023.”*

V13. L’orientamento dell’Autorità, coerentemente con quanto già proposto nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 15/22/CIR per i mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa, è pertanto quello di estendere l’applicazione della riduzione dell’1% annuo anche successivamente al 2021. Tuttavia, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 337/22/CONS, l’Autorità ha svolto ulteriori considerazioni sui prezzi per il 2022 indicando che:

*“36. Per quanto riguarda i prezzi per l’anno 2022, al fine di evitare l’applicazione di condizioni economiche retroattive, anche in considerazione*

---

<sup>4</sup> *“Informazioni integrative e proroga dei termini della consultazione pubblica avviata con delibera n. 337/22/CONS concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM”.*

*delle tempistiche necessarie allo svolgimento delle consultazioni pubbliche – nazionale in primis e quindi comunitaria – nell’ambito del presente procedimento, si ritiene opportuno che i prezzi per tale anno siano fissati pari ai prezzi approvati dall’Autorità per l’anno 2021, ad eccezione del prezzo del servizio VULA FTTH, in quanto si ritiene necessario un aggiornamento relativo al premio per il rischio per tenere conto della rete in fibra già realizzata, come più avanti argomentato.”*

V14. Alla luce di quanto richiamato, al fine di garantire la necessaria coerenza nella definizione dei prezzi dei servizi tra mercati diversi, si ritiene opportuno che i valori dei contributi dipendenti dal costo orario della manodopera per i servizi dei mercati di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa siano rivalutati, laddove necessario e con conseguente ripubblicazione dell’offerta di riferimento 2022, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla delibera adottata in esito al procedimento di cui alla delibera n. 337/22/CONS. Nelle more della suddetta conclusione, si ritiene altresì opportuno nel presente provvedimento approvare, in via transitoria, i contributi per il 2022 proposti da TIM e per la cui valorizzazione è stato considerato un costo orario della manodopera pari a quello approvato dall’Autorità per il 2021.

### **3.2. Kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP alla rete di TIM**

#### **3.2.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR**

38. Si richiama che, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della delibera n. 13/22/CONS, “*a partire dall’entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il regolamento delegato di cui all’art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, il prezzo delle porte d’interconnessione vendute da TIM per consentire la terminazione delle chiamate destinate a propri clienti finali è incluso nella tariffa del servizio di terminazione”*”.

39. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della delibera n. 13/22/CONS, “*il prezzo della porta d’interconnessione, TDM e IP, è pari a quello fissato nella delibera n. 329/20/CIR di approvazione dell’offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. A far data dalla sua entrata in vigore, TIM è soggetta alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento al trattamento economico delle porte d’interconnessione sia TDM che IP”*”.

40. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto le seguenti condizioni economiche per i kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP.

**Tabella 3 - Condizioni economiche per i kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	OIR 2020	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2022
		delibera n. 329/20/CIR	fino al 30/06/2021	dal 01/07/2021	
Kit di interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s	Installazione [euro]	939,53	939,53	0,00	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	3.154,49	3.154,49	0,00	0,00
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [euro]	469,76	469,76	469,76	469,76
	Canone annuo [euro/anno]	1.577,25	1.577,25	1.577,25	1.577,25
Kit di interconnessione <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	939,53	939,53	939,53	939,53
	Canone mensile [euro/mese]	262,87	262,87	262,87	262,87

***Condizioni fino al 30 giugno 2021***

41. Per quanto riguarda le condizioni economiche fino al 30 giugno 2021, TIM ha proposto gli stessi importi approvati dall'Autorità per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

42. Considerato che la delibera n. 13/22/CONS ha previsto la conferma fino al 30 giugno 2021 dei prezzi dei *kit* approvati con delibera n. 329/20/CIR, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che tali valori siano coerenti con quanto riportato al punto 39 e, pertanto, non necessario modificare l'offerta di riferimento 2021.

***Condizioni dal 1° luglio 2021 del kit a 2 Mbit/s***

43. Con riferimento alle condizioni economiche (contributi di installazione e canone annuo) del *kit* a 2 Mbit/s a partire dal 1° luglio 2021 e per il 2022, TIM ha proposto l'azzeramento dei rispettivi valori.

44. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che tale proposta sia coerente con quanto riportato al punto 38 e, pertanto, non riteneva di modificare le offerte di riferimento 2021 e 2022.

***Condizioni dal 1° luglio 2021 del kit per la verifica dell'interoperabilità***

45. Con riferimento alle condizioni economiche (contributo di installazione e canone mensile) del *kit una tantum* a 2 Mbit/s per la verifica dell'interoperabilità a partire dal 1°



luglio 2021 e per il 2022, TIM ha proposto gli stessi valori approvati per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

46. Il manuale delle procedure specifica che la procedura di esecuzione delle prove d'interoperabilità per l'interconnessione in tecnologia ISUP/TDM si compone di:

- i) prove di segnalazione con l'obiettivo di verificare l'interoperabilità dei due nodi interconnessi;
- ii) prove per la congruità della documentazione per le verifiche dei servizi di interconnessione a traffico commutato, come base per il calcolo della fatturazione verso l'operatore.

47. Da quanto rappresentato, alle prove tecniche non risulterebbe essere associata la fatturazione del servizio di terminazione. Non applicandosi l'eurotariffa, il costo del *kit* non sarebbe remunerato attraverso la tariffa di terminazione. Nello schema di provvedimento l'Autorità aveva ritenuto di continuare a prevedere condizioni economiche specifiche per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità.

48. Atteso che le condizioni economiche proposte da TIM a partire dal 1° luglio 2021 sono pari al valore approvato dall'Autorità per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR, nello schema di provvedimento l'Autorità non riteneva di modificare le offerte di riferimento 2021 e 2022.

#### ***Condizioni dal 1° luglio 2021 per ampliamento di fasci esistenti***

49. Relativamente alle condizioni economiche (contributi di installazione e canone annuo) per l'ampliamento di fasci esistenti, TIM ha proposto a partire dal 1° luglio 2021 e per il 2022 la conferma dei valori approvati per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

50. Si richiama che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della delibera n. 13/22/CONS, "*a partire dall'entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il regolamento delegato di cui all'art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, il prezzo delle porte d'interconnessione vendute da TIM per consentire la terminazione delle chiamate destinate a propri clienti finali è incluso nella tariffa del servizio di terminazione*". A tale riguardo nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che le suddette "porte" debbano intendersi come le interfacce presenti sia nei *kit* sia nei canali fonici di ampliamento.

51. Si richiama infatti che, secondo quanto riportato in offerta di riferimento, il *kit* di interconnessione di base a 2 Mbit/s include:

- i) 2 interfacce a 2 Mbit/s (2 canali di segnalazione a 64 kbit/s e 60 canali fonici) con unità di gestione della segnalazione;
- ii) uso condiviso dell'unità di gestione della segnalazione fino a 40 flussi a 2 Mbit/s;
- iii) 2 flussi a 2 Mbit/s fra multiplatore e impianto di commutazione;

- iv) interfaccia di accesso G.703, G.704;
- v) configurazione dei due flussi;
- vi) configurazione del fascio di interconnessione;
- vii) funzione di contabilizzazione del traffico.

52. I canali fonici in ampliamento includono:

- i) 1 interfaccia a 2 Mbit/s senza unità di gestione della segnalazione (31 canali fonici in ampliamento di fasci esistenti);
- ii) 1 flusso a 2 Mbit/s fra multiplatore e impianto di commutazione;
- iii) interfaccia di accesso G.703, G.704;
- iv) configurazione del flusso;
- v) configurazione del fascio di interconnessione;
- vi) funzione di contabilizzazione del traffico.

53. L'offerta di riferimento specifica che *“È possibile richiedere, per ogni kit di interconnessione, fino a 40 flussi a 2 Mbit/s (compresi i due noleggiati con il kit base) con uso condiviso dell'unità di gestione della segnalazione contenuta nel kit base di interconnessione. Al superamento di tale limite è necessario noleggiare un nuovo Kit di interconnessione”*. I canali fonici di ampliamento sono quindi utilizzati per incrementare il numero di flussi gestiti dal singolo *kit* a partire dalla capacità di base (2 flussi) fino al raggiungimento della sua capacità massima (40 flussi).

54. Poiché rappresentano un incremento della capacità del *kit* e non un servizio indipendente, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che i canali fonici di ampliamento non possano essere considerati separabili dal *kit* stesso. In quest'ottica, i canali fonici di ampliamento si ritengono inclusi tra i costi remunerati dall'eurotariffa. Infatti, al traffico consegnato sui canali in ampliamento si applica comunque l'eurotariffa di terminazione e, pertanto, il loro costo risulta recuperato mediante la tariffa minutaria.

55. L'Autorità ha ritenuto tuttavia opportune alcune considerazioni sull'uso efficiente dei *kit*. Fino ad oggi, l'operatore interconnesso richiedeva un ampliamento dei canali fonici gestiti dal singolo *kit* solo laddove emergeva la necessità di consegnare un volume di traffico eccedente la capacità di base. Il numero di canali di ampliamento era dimensionato sulla base del volume di traffico da smaltire. L'azzeramento delle condizioni economiche a partire dal 1° luglio 2021 potrebbe portare alcuni operatori a richiedere, senza dover sostenere un costo aggiuntivo, l'ampliamento dei canali fonici di un *kit* seppur in assenza di una reale necessità. Si ritiene che una simile richiesta sarebbe contraria ai principi di efficienza alla base della determinazione della stessa eurotariffa. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto, in conclusione, che l'eurotariffa remunererà i costi sostenuti per tutte le interfacce (*kit* e canali fonici di ampliamento) attivate secondo criteri di efficienza e necessarie allo smaltimento del reale volume di traffico.

56. A tale riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della delibera n. 13/22/CONS, “*Al fine di garantire la continuità del servizio, TIM continua a fornire il servizio di terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM, ma non è soggetta all’obbligo di attivare nuove interconnessioni con tale interfaccia*”. L’Autorità ha ritenuto che la suddetta previsione si riferisca sia all’attivazione di interfacce di nuovi *kit* TDM sia di interfacce per canali fonici di ampliamento. In tal modo, risulta scongiurata qualsiasi ipotesi di attivazione strumentale di nuovi canali fonici di ampliamento senza il pagamento di alcun corrispettivo economico. La mancata attivazione di nuovi canali fonici di ampliamento non appare costituire un limite o un ostacolo al corretto smaltimento del traffico in quanto le reti TDM degli operatori sono state dimensionate negli anni per smaltire un traffico TDM superiore a quello attuale, atteso lo stato della migrazione del traffico verso l’interconnessione IP. Pertanto, l’Autorità non ha rilevato alcuna necessità di richiedere un aumento della capacità di smaltimento del traffico nella tecnologia TDM alla luce della sua progressiva sostituzione con quella IP.

#### ***Conclusioni sulle condizioni economiche proposte dall’Autorità per gli anni 2021 e 2022***

57. Alla luce di quanto rappresentato, nello schema di provvedimento l’Autorità ha proposto di:

- i) fino al 30 giugno 2021:
  - a) approvare il contributo di installazione e il canone annuo proposti da TIM per il *kit* a 2 Mbit/s;
  - b) approvare il contributo di installazione e il canone annuo proposti da TIM per l’ampliamento di fasci esistenti;
  - c) approvare il contributo di installazione e il canone mensile proposti da TIM per i *kit una tantum* a 2 Mbit/s per la verifica dell’interoperabilità;
- ii) dal 1° luglio 2021 e per il 2022:
  - a) approvare il contributo di installazione ed il canone annuo proposti da TIM per il *kit* a 2 Mbit/s;
  - b) modificare il contributo di installazione e il canone annuo per l’ampliamento di fasci esistenti prevedendone l’azzeramento;
  - c) approvare il contributo di installazione e il canone mensile proposti da TIM per il *kit una tantum* a 2 Mbit/s per la verifica dell’interoperabilità;

58. L’Autorità ha proposto inoltre, coerentemente con quanto disposto dalla delibera n. 13/22/CONS, di non prevedere la fornitura di nuove interfacce di interconnessione TDM (*kit* a 2 Mbit/s e canali fonici di ampliamento).

#### **3.2.2. Le osservazioni degli operatori**

O7. La maggior parte degli operatori non condivide la proposta riportata nello schema di provvedimento e ritiene che il mantenimento a titolo oneroso dei *kit una tantum* per le verifiche di interoperabilità non sia giustificato chiedendo, quindi, l'azzeramento di entrambi gli importi correlati. Gli operatori hanno rappresentato che:

- a) le prove di interoperabilità sono funzionali alla verifica del corretto funzionamento del servizio di terminazione erogato da TIM. È pertanto interesse reciproco che il traffico sia tracciato e instradato correttamente e che le chiamate vadano a buon fine. Si tratta quindi di una attività di comune interesse tra TIM e l'OAO;
- b) la verifica di interoperabilità è da ritenersi necessaria per “consentire la terminazione delle chiamate destinate ai propri clienti finali” e, pertanto, anche il prezzo *una tantum* delle porte per la verifica dell'interoperabilità è da ritenersi incluso nella tariffa di terminazione;
- c) le Prove di Validazione e Verifica (PVV) sono effettuate *una tantum* e le Prove di Qualificazione in Rete (PQR) possono essere effettuate sulla stessa porta di interconnessione che l'OAO acquista per la fruizione del servizio e che è remunerata attraverso l'applicazione dell'eurotariffa;
- d) si tratta di attività speculari in quanto anche TIM sarà nella condizione di chiedere all'OAO le verifiche di interoperabilità sopra riportate, incorrendo evidentemente nel medesimo onere economico.

Data la natura tipicamente bilaterale delle verifiche di interoperabilità, gli operatori ritengono che questa tipologia di costi dovrebbe essere sostenuta da ciascuna delle parti e non oggetto di remunerazione.

O8. Un operatore ha chiesto che il prezzo relativo ai raccordi interni di centrale sia azzerato con l'entrata in vigore del Regolamento delegato che ha introdotto l'eurotariffa. Ad avviso dell'operatore, il raccordo di centrale sarebbe un elemento di rete necessario ed essenziale a collegare tra loro due porte di interconnessione e, di conseguenza, anch'esso funzionale e non accessorio al servizio di terminazione.

O9. Con riferimento al punto 55, un rispondente ritiene che l'azzeramento delle condizioni economiche per l'ampliamento dei fasci esistenti a partire dal 1° luglio 2021 potrebbe portare alcuni operatori a richiedere, senza dover sostenere un costo aggiuntivo, l'ampliamento dei canali fonici di un *kit “seppur in assenza di una reale necessità”*. Pur concordando con l'Autorità che una simile richiesta sarebbe contraria ai principi di efficienza alla base della determinazione della stessa eurotariffa nel Regolamento UE, il rispondente auspica che sia meglio chiarito, nell'articolato finale, che la previsione dell'art. 16 comma 2 della delibera n. 13/22/CONS, secondo cui TIM non è soggetta all'obbligo di nuova attivazione su rete TDM, si riferisce sia all'attivazione di interfacce di nuovi *kit* TDM sia all'attivazione di interfacce per canali fonici di ampliamento.

### 3.2.3. *Le valutazioni dell’Autorità*

V15. Con riferimento alle osservazioni di cui al punto O7 sulle condizioni economiche relative ai *kit una tantum* per le verifiche di interoperabilità si rappresenta quanto segue.

V16. Diversi operatori hanno rappresentato che i *kit* utilizzati per le verifiche di interoperabilità risultano poi convertiti in *kit* di interconnessione diretta remunerati mediante la tariffa di terminazione. In tal senso, prevedere delle condizioni economiche specifiche per i *kit* sembrerebbe non recepire lo spirito del Regolamento delegato: infatti, nel caso in cui il *kit una tantum* preveda un contributo di installazione e lo stesso *kit* sia poi utilizzato per l’interconnessione diretta, di fatto sarebbe stato applicato un contributo di installazione, anticipato nel tempo, al *kit* di interconnessione diretta per il servizio di terminazione in violazione del Regolamento delegato.

V17. Inoltre, occorre considerare che le prove di interoperabilità richieste da un operatore risultano funzionali alla verifica del corretto funzionamento del servizio di terminazione offerto dall’operatore di destinazione. Atteso che, ai fini dell’interoperabilità delle reti, ciascun operatore ha la necessità di assicurare il corretto funzionamento del servizio di terminazione verso tutte le altre possibili reti di destinazione, tali prove di interoperabilità presentano pertanto una natura bilaterale e simmetrica. In altri termini, se da un lato un OAO ha la necessità di effettuare le prove di funzionamento per il servizio di terminazione sulla rete TIM, analogamente TIM avrà la necessità di effettuare le prove per garantire il servizio di terminazione sulla rete dell’OAO.

V18. Si richiama, altresì, che la delibera n. 13/22/CONS, all’art. 15, comma 3, ha previsto che per gli OAO “*Il prezzo della porta d’interconnessione è pari a quello fissato nella delibera di approvazione dell’offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. A far data dalla sua entrata in vigore, gli operatori alternativi notificati sono soggetti alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento al trattamento economico delle porte d’interconnessione TDM e IP*”. Prevedere condizioni economiche specifiche per i *kit una tantum* per le verifiche di interoperabilità, in un contesto di simmetria tecnica in cui le stesse prove sono svolte da ogni coppia di operatori con ruoli che si alternano, produrrebbe di fatto uno scambio economico nullo tra operatori (il prezzo sostenuto dal primo operatore è poi sostenuto dal secondo operatore verso il primo) equivalente a quello prodotto da un approccio di tipo *bill&keep*.

V19. Tanto premesso, per le ragioni sopra riportate ed in un’ottica di efficienza e semplificazione, non si ritiene opportuno prevedere condizioni economiche specifiche per i *kit una tantum* per le verifiche di interoperabilità. Per quanto riguarda la data di applicazione di tale principio, si ritiene opportuno prevedere l’azzeramento delle condizioni economiche a partire dal 1° luglio 2021 in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’eurotariffa analogamente a quanto previsto per i *kit* di interconnessione base.

V20. In merito alla richiesta di un operatore di considerare la remunerazione dei raccordi interni di centrale inclusa nell’eurotariffa di cui al punto O8, si richiama (cfr.

punto 18) che la delibera n. 13/22/CONS, all'art. 10 (obbligo di controllo dei prezzi), comma 5, ha espressamente indicato che (enfasi aggiunta):

*“5. I prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di terminazione, ove non previsto diversamente, sono stabiliti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento. Tra i servizi di cui al presente comma sono inclusi i seguenti:*

- a) configurazione delle centrali;*
- b) collocazione;*
- c) flussi d'interconnessione;*
- d) raccordi interni di centrale.”*

I raccordi interni di centrale risultano pertanto accessori al servizio di terminazione remunerato mediante l'eurotariffa e la loro valorizzazione è svolta nei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento di TIM relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale).

V21. Relativamente alla richiesta di cui al punto O9, si richiama quanto indicato nella delibera n. 13/22/CONS (enfasi aggiunta):

*“V52. In relazione a quanto richiesto al paragrafo O48 si ribadisce che l'Autorità intende ribadire che, come riportato ai paragrafi 360 e 361, TIM non è soggetta all'obbligo di accettare nuove richieste d'interconnessione sui nodi SGU della sua rete TDM. L'operatore, pertanto, è soggetto esclusivamente all'obbligo di continuare a fornire l'accesso già concesso sui nodi in tecnologia TDM. Tale misura è coerente anche con principi di efficienza nonché con l'obiettivo di stimolare gli operatori a completare il processo di migrazione all'interconnessione IP. TIM, inoltre, è soggetta all'obbligo di comunicare, con 6 mesi di anticipo, l'intenzione di dismettere i PDI in tecnologia TDM attualmente attivi. Ciò premesso, resta fermo l'obbligo per TIM di fornire tutte le prestazioni necessarie al corretto funzionamento delle interconnessioni TDM già attive, fino a loro dismissione, incluso la fornitura di porte di interconnessione e ampliamento delle esistenti.”*

Si ribadisce, pertanto, che (enfasi aggiunta) *“Al fine di garantire la continuità del servizio, TIM continua a fornire il servizio di terminazione con interconnessione ai nodi di commutazione SGU della sua rete TDM, ma non è soggetta all'obbligo di attivare **nuove interconnessioni** con tale interfaccia”.*

V22. La delibera n. 13/22/CONS esclude quindi la possibilità di attivare nuove interconnessioni con interfaccia TDM. Con riferimento a quelle esistenti, atteso che la maggior parte del traffico è migrata in tecnologia IP ed al fine di evitare attivazioni strumentali, una richiesta di ampliamento di fasci esistenti deve essere motivata da una

dimostrabile necessità di garantire il corretto funzionamento delle interconnessioni TDM già attive.

V23. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene opportuno che le offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022 siano modificate recependo le condizioni economiche riportate nella Tabella 4 (in grassetto le condizioni economiche modificate dall’Autorità rispetto alla proposta di TIM).

**Tabella 4 - Condizioni economiche per i kit di interconnessione TDM approvate dall’Autorità per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021		Dal 01/07/2021 al 31/12/2021		Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	
		TIM 2021	Agcom 2021	TIM 2021	Agcom 2021	TIM 2022	Agcom 2022
Kit di interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s	Installazione [euro]	939,53	939,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	3.154,49	3.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [euro]	469,76	469,76	469,76	<b>0,00</b>	469,76	<b>0,00</b>
	Canone annuo [euro]	1.577,25	1.577,25	1.577,25	<b>0,00</b>	1.577,25	<b>0,00</b>
Kit di interconnessione <i>una tantum</i> per la verifica dell’interoperabilità	Installazione [euro]	939,53	939,53	939,53	<b>0,00</b>	939,53	<b>0,00</b>
	Canone mensile [euro/mese]	262,87	262,87	262,87	<b>0,00</b>	262,87	<b>0,00</b>

### 3.3. Kit di interconnessione in tecnologia VoIP/IP alla rete di TIM

#### 3.3.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR

59. Come richiamato per i kit di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della delibera n. 13/22/CONS, “*a partire dall’entrata in vigore della tariffa stabilita dalla Commissione europea attraverso il regolamento delegato di cui all’art. 75 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, il prezzo delle porte d’interconnessione vendute da TIM per consentire la terminazione delle chiamate destinate a propri clienti finali è incluso nella tariffa del servizio di terminazione*”.

60. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della delibera n. 13/22/CONS, “*il prezzo della porta d’interconnessione, TDM e IP, è pari a quello fissato nella delibera n. 329/20/CIR di*

*approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per gli anni 2019 e 2020 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. A far data dalla sua entrata in vigore, TIM è soggetta alle regole stabilite nel regolamento delegato con riferimento al trattamento economico delle porte d'interconnessione sia TDM che IP".*

61. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto le seguenti condizioni economiche per i *kit* di interconnessione in tecnologia VoIP/IP.

**Tabella 5 - Condizioni economiche per i *kit* di interconnessione in tecnologia VoIP/IP proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	OIR 2020	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2022
		delibera n. 329/20/CIR	fino al 30/06/2021	dal 01/07/2021	
Porta GbE VoIP	Installazione [euro]	130,22	130,22	0,00	0,00
	Cessazione [euro]	130,22	130,22	0,00	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	1.694,58	1.694,58	0,00	0,00
Porta GbE VoIP <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	130,22	130,22	130,22	130,22
	Canone mensile [euro/mese]	141,22	141,22	141,22	141,22

#### ***Condizioni fino al 30 giugno 2021***

62. Per quanto riguarda le condizioni economiche fino al 30 giugno 2021, TIM ha proposto gli stessi importi approvati dall'Autorità per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

63. Considerato che la delibera n. 13/22/CONS ha previsto la conferma fino al 30 giugno 2021 dei prezzi dei *kit* approvati con delibera n. 329/20/CIR, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che tali valori siano coerenti con quanto riportato al punto 60 e, pertanto, non ha ritenuto di modificare l'offerta di riferimento 2021.

#### ***Condizioni dal 1° luglio 2021 della porta GbE VoIP***

64. Con riferimento alle condizioni economiche (contributi di installazione/cessazione e canone annuo) della porta GbE VoIP a partire dal 1° luglio 2021 e per il 2022, TIM ha proposto l'azzeramento dei rispettivi valori.



65. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che tale proposta sia coerente con quanto riportato al punto 59 e, pertanto, non ha ritenuto di modificare le offerte di riferimento 2021 e 2022.

***Condizioni dal 1° luglio 2021 della porta GbE VoIP per le verifiche di interoperabilità***

66. Con riferimento alle condizioni economiche (contributo di installazione e canone mensile) della porta GbE VoIP per le verifiche di interoperabilità a partire dal 1° luglio 2021 e per il 2022, TIM ha proposto gli stessi valori approvati per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

67. Il manuale delle procedure specifica che la procedura di esecuzione delle prove d'interoperabilità per l'interconnessione in tecnologia VoIP/IP si compone di:

- i) prove di Validazione e Verifica (PVV) che hanno l'obiettivo di verificare l'interoperabilità dell'architettura e della *Network-to-Network Interface* (NNI) in tecnologia VoIP/IP di tipo SIP o SIP-I a livello di protocollo nonché la fornitura della chiamata base e dei servizi supplementari supportati;
- ii) prove di Qualificazione in Rete (PQR) che si svolgono interconnettendo due impianti in esercizio rispettivamente dell'operatore e di TIM con lo scopo di eseguire delle prove di interoperabilità del servizio *end-to-end*.

68. Analogamente a quanto rappresentato al punto 47 per i *kit una tantum* in tecnologia TDM/ISUP, alle prove tecniche non risulta essere associata la fatturazione del servizio di terminazione. Non applicandosi l'eurotariffa, il costo del *kit* non è remunerato attraverso la tariffa di terminazione. Nello schema di provvedimento l'Autorità riteneva ragionevole continuare a prevedere condizioni economiche specifiche per le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità.

69. Atteso che le condizioni economiche proposte da TIM a partire dal 1° luglio 2021 sono pari al valore approvato dall'Autorità per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR, l'Autorità non riteneva di modificare le offerte di riferimento 2021 e 2022.

***Conclusioni sulle condizioni economiche proposte dall'Autorità per gli anni 2021 e 2022***

70. Nello schema di provvedimento l'Autorità aveva proposto di approvare le condizioni economiche per la porta GbE VoIP proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

***3.3.2. Le osservazioni degli operatori***

O10. Con riferimento alle porte GbE VoIP per le verifiche dell'interoperabilità, gli operatori hanno ribadito le osservazioni già formulate per i *kit una tantum* per la verifica dell'interoperabilità in tecnologia TDM di cui al punto O7.

O11. Analoga osservazione di cui al punto O8 in merito all'azzeramento delle condizioni economiche relative ai raccordi interni di centrale è stata presentata anche per l'interconnessione in tecnologia VoIP/IP.

### 3.3.3. Le valutazioni dell'Autorità

V24. Relativamente alle osservazioni sulla porta GbE VoIP *una tantum* per la verifica dell'interoperabilità di cui al punto O10, si ribadiscono le valutazioni riportate nei punti V16-V19 in merito agli analoghi *kit* per tecnologia TDM.

V25. Si ritiene, pertanto, di prevedere che ciascun operatore sostenga i propri costi per la porta GbE VoIP *una tantum* per la verifica dell'interoperabilità mediante l'azzeramento delle relative condizioni economiche a partire dal 1° luglio 2021.

V26. In merito all'osservazione di cui al punto O11, si ribadisce quanto già riportato al punto V20 sul fatto che il raccordo interno di centrale costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione.

V27. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene opportuno che le offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022 siano modificate recependo le condizioni economiche riportate nella Tabella 6 (in grassetto le condizioni economiche modificate dall'Autorità rispetto alla proposta di TIM).

**Tabella 6 - Condizioni economiche per i *kit* di interconnessione in tecnologia VoIP/IP approvate dall'Autorità per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021		Dal 01/07/2021 al 31/12/2021		Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	
		TIM 2021	Agcom 2021	TIM 2021	Agcom 2021	TIM 2022	Agcom 2022
Porta GbE VoIP	Installazione [euro]	130,22	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cessazione [euro]	130,22	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	1.694,58	1.694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Porta GbE VoIP <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	130,22	130,22	130,22	<b>0,00</b>	130,22	<b>0,00</b>
	Canone mensile [euro/mese]	141,22	141,22	141,22	<b>0,00</b>	141,22	<b>0,00</b>

### 3.4. Moduli CAC

### 3.4.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR

71. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto le seguenti condizioni economiche per ciascun modulo CAC aggiuntivo rispetto al dimensionamento di TIM da configurare sulla porta:

**Tabella 7 - Condizioni economiche per modulo CAC aggiuntivo proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2022
Modulo CAC aggiuntivo	Configurazione [euro]	10,85	10,74	10,74
	Canone annuo per modulo da 736 BHCA [euro]	242,14	220,03	220,03
	Canone annuo per modulo da 1376 BHCA [euro]	452,69	411,37	411,37

72. Si rileva che per il contributo *una tantum* di configurazione, il cui valore è legato al costo della manodopera (15 minuti di attività), TIM ha applicato per il 2021 la riduzione pari a 1% prevista dall’art. 12, comma 2, lettera f, della delibera n. 348/19/CONS<sup>5</sup>. TIM ha proposto per il 2022 lo stesso valore del contributo proposto per il 2021.

73. Nello schema di provvedimento l’Autorità ha ritenuto di approvare il contributo di configurazione proposto da TIM per il 2021.

74. In merito al valore per il 2022, si richiama che la delibera n. 348/19/CONS ha fissato il costo orario della manodopera per il periodo 2019-2021. Il procedimento relativo al successivo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, di cui alla delibera n. 637/20/CONS<sup>6</sup>, che stabilirà i prezzi a partire dal 2022 non è ancora concluso. Nello schema di provvedimento l’Autorità riteneva, tuttavia, che con riferimento al costo della manodopera le considerazioni sul grado di efficientamento pari all’1% annuo di cui alla delibera n. 348/19/CONS potessero considerarsi valide anche per gli anni successivi al triennio 2019-2021. Tanto premesso, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 637/20/CONS, l’Autorità riteneva di applicare

<sup>5</sup> “il costo della manodopera per il triennio 2019-2021 è pari al valore stabilito per l’anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l’applicazione di un tasso di efficientamento dell’1%”.

<sup>6</sup> “Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM”.

anche per il 2022 un efficientamento del costo della manodopera dell'1% annuo. Nello schema di provvedimento l'Autorità proponeva, pertanto, di approvare per il 2022 un contributo *una tantum* di configurazione pari a 10,63 euro.

75. Per quanto riguarda il canone annuo, si richiama che lo stesso è determinato mediante un modello efficiente *bottom-up* approvato con delibera n. 40/16/CIR, tenuto conto degli efficientamenti introdotti da Telecom Italia nel 2016 in termini di spazi e moduli CAC gestiti da un singolo SBC, ed alimentato con i seguenti parametri di *input*:

- i) anni di ammortamento: 6;
- ii) WACC: 8,64%;
- iii) OPEX: 4%;
- iv) numero moduli CAC per SBC: 384;
- v) ingombro medio per singolo modulo CAC: 0,04 mq;
- vi) potenza media di alimentazione per singolo modulo CAC: 0,02 kW;
- vii) potenza media di condizionamento per singolo modulo CAC: 80% dell'alimentazione;
- viii) costi per spazi, alimentazione e condizionamento approvati dall'Autorità;
- ix) *mark-up* costi commerciali OLO: 3,5%.

76. TIM ha proposto per il 2021 e per il 2022 lo stesso canone annuo che risulta inferiore rispetto a quello approvato per il 2020.

77. Nelle more di eventuali approfondimenti istruttori sui parametri utilizzati da TIM per la definizione del canone, l'Autorità ha ritenuto di approvare il canone annuo proposto da TIM per il 2021 e per il 2022.

### **3.4.2. Le osservazioni degli operatori**

O12. Un rispondente condivide quanto proposto nello schema di provvedimento mentre gli altri operatori non hanno formulato particolari osservazioni sul servizio in esame.

### **3.4.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V28. Con riferimento al contributo per la configurazione del modulo CAC aggiuntivo, si richiama il punto V14 in cui si è ritenuto opportuno, per il 2022, non applicare la riduzione dell'1% annuo e di confermare il costo orario della manodopera approvato dall'Autorità per il 2021. Alla luce di quanto richiamato, si ritiene di approvare il contributo per la configurazione del modulo CAC aggiuntivo proposto da TIM per il 2022 che risulta uguale a quello determinato per il 2021.

V29. In merito al canone annuo 2021 e 2022, nel corso della consultazione pubblica l’Autorità ha acquisito da TIM i dati contabili relativi al servizio. Tale richiesta, in ottica di completa trasparenza sui prezzi dei servizi, è stata motivata dalla considerazione che, a fronte dell’invarianza degli altri parametri del modello di costo di cui al punto 75 e nonostante l’aumento dei prezzi per i servizi di fornitura dell’energia elettrica e di climatizzazione (parametri di cui al punto viii), il canone del modulo CAC risulti in diminuzione del 9,1% rispetto al 2020.

V30. Si richiama infatti che, con delibera n. 39/22/CONS, l’Autorità ha approvato le offerte di riferimento di TIM relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, *backhaul* per l’anno 2021. Con particolare riferimento ai servizi di colocazione, le condizioni economiche approvate per il 2021, a confronto con quelle 2020, sono riportate nella tabella seguente.

Servizio	OR 2020	OR 2021	Var %
Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI [euro/kW]	2.438,29	2.615,34	+7,3%
Climatizzazione (Pm = 1 kW) [euro/kW]	1.153,34	1.310,92	+13,7%
Spazi, <i>facility management</i> e <i>security</i> [euro/mq]	141,91	139,07	-2,0%

V31. L’analisi dei dati contabili relativi ai moduli CAC ha evidenziato una significativa riduzione dei *capex* per piattaforma SBC rispetto al 2020. Tale riduzione dei costi compensa e supera gli aumenti dovuti all’energia elettrica e al condizionamento determinando, per gli anni 2021 e 2022, un canone per modulo CAC di importo inferiore rispetto a quello approvato per il 2020.

V32. Tanto premesso, si conferma l’orientamento dell’Autorità a consultazione pubblica e si approva il canone annuo per modulo CAC proposto da TIM per gli anni 2021 e 2022 in riduzione rispetto al 2020. Pertanto, non è necessario apportare modifiche alle offerte di riferimento 2021 e 2022.

V33. La Tabella 8 riepiloga le condizioni economiche approvate dall’Autorità per i moduli CAC aggiuntivi.

**Tabella 8 - Condizioni economiche per modulo CAC aggiuntivo approvate dall’Autorità per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	TIM 2021	Agcom 2021	TIM 2022	Agcom 2022
Modulo CAC aggiuntivo	Configurazione [euro]	10,74	10,74	10,74	10,74
	Canone annuo per modulo da 736 BHCA [euro]	220,03	220,03	220,03	220,03
	Canone annuo per modulo da 1376 BHCA [euro]	411,37	411,37	411,37	411,37

### 3.5. Surcharge per il servizio di raccolta da telefonia pubblica

#### 3.5.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR

78. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto per la tariffa di *surcharge* aggiuntiva per raccolta da telefonia pubblica il valore approvato dall’Autorità per gli anni 2012-2020 e pari a 12,21 eurocent/minuto.

79. Si richiama che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da TIM agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate dagli apparati di telefonia pubblica (cabine telefoniche). Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR<sup>7</sup>, “*il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico*”, al fine di remunerare “*i costi ... concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto*”.

80. A tale riguardo si richiama altresì che<sup>8</sup> “*nei procedimenti di cui alle delibere nn. 119/10/CIR e 117/11/CIR l’Autorità aveva ritenuto che le valutazioni sulla quota di surcharge dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno. La metodologia utilizzata da Telecom Italia per la determinazione del prezzo pubblicato nell’offerta di riferimento 2014 tiene conto di alcune voci contabili relative al 2010 e di*

<sup>7</sup> Delibera n. 12/03/CIR, del 27 novembre 2003, recante “*Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica*”.

<sup>8</sup> Cfr. punti 48-49 e D46-D50 della delibera n. 40/16/CIR.

*altri dati del SU dichiarati per l'esercizio 2009. In coerenza con quanto rappresentato nelle citate delibere, l'Autorità ha ritenuto che l'utilizzo di fonti contabili riferite ad anni diversi (2009 e 2010) potesse condurre ad una errata valorizzazione della surcharge".* Con delibera n. 52/15/CIR l'Autorità ha pertanto confermato, per il 2013, il valore già approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR e basato su dati CORE e SU 2009. Analogo ragionamento è stato, di conseguenza, svolto nelle delibere di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2014-2020.

81. Con sentenze n. 1963/2022 e n. 1964/2022 il Tar Lazio ha annullato la delibera n. 18/21/CIR recante "*Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009*" ritenendo non adeguatamente giustificato il criterio adottato dall'Autorità. Ciò ha comportato che la determinazione del costo netto per gli anni 1999-2009 risulta attualmente *sub iudice*, con conseguente incertezza sui dati contabili da utilizzare per la determinazione della *surcharge*.

82. Alla luce di quanto rappresentato, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di fornire al mercato adeguata certezza regolamentare nelle more della definizione del nuovo criterio di determinazione del costo netto del servizio universale, confermare anche per gli anni 2021 e 2022 una quota di *surcharge* pari a 12,21 eurocent/minuto.

83. Tanto premesso, l'Autorità ha ritenuto di approvare le condizioni economiche per la tariffa addizionale di *surcharge* da telefonia pubblica proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

### **3.5.2. Le osservazioni degli operatori**

O13. Due rispondenti condividono la proposta dell'Autorità. La maggior parte degli altri operatori non ha fornito particolari osservazioni sul servizio in esame.

O14. Un operatore ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti consultazioni circa il fatto che la proposta dell'Autorità non sarebbe condivisibile poiché non indagherebbe l'effettiva sussistenza dei costi che giustificano il prezzo della *surcharge*. Inoltre, la proposta di mantenere costante il valore della *surcharge* non risulterebbe coerente con le indicazioni date dalla stessa Autorità nell'ambito dell'ultima analisi di mercato relativa ai mercati dell'accesso laddove ha previsto, ai fini della determinazione dei prezzi orientati al costo, un tasso di efficientamento che introduce una riduzione del 2% rispetto ai valori precedentemente approvati (delibera n. 348/19/CONS, art. 12). Secondo l'operatore, ad una riduzione della domanda dovrebbe necessariamente corrispondere una riduzione delle postazioni di telefonia pubblica con conseguente significativa riduzione del valore di *surcharge* applicabile al traffico originato da tali postazioni. Il riconoscimento di un valore di *surcharge* invariato ribalterebbe sugli operatori il costo delle inefficienze derivanti dalle mancate dismissioni e razionalizzazioni di TIM.

### **3.5.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V34. In merito all'osservazione di cui al punto O14, si richiama quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettere d-f, della delibera n. 348/19/CONS:

- d. i contributi una tantum di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi sono valutati, per gli anni 2019-2021, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS; stessa previsione si applica per il servizio VULA FTTC a seguito dell'avvio del relativo processo di fornitura in modalità disaggregata.*
- e. tutti i contributi una tantum ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente, relativi ai servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati, per gli anni 2019-2021, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;*
- f. il costo della manodopera per il triennio 2019-2021 è pari al valore stabilito per l'anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;*

V35. In primo luogo, la quota minutaria di *surcharge* non può considerarsi un contributo *una tantum* equivalente a quelli indicati nella citata lettera *e*. Inoltre, anche laddove volessero estendersi alle tariffe minutarie le considerazioni svolte per i contributi *una tantum*, si richiama che al punto V14 l'Autorità ha ritenuto di confermare per il 2022 i valori dei contributi approvati per il 2021. Non si ritiene pertanto di accogliere la richiesta del rispondente.

V36. In merito alle osservazioni sulle possibili inefficienze della tariffa di *surcharge*, si richiama quanto già rappresentato con delibera n. 329/20/CONS relativamente al procedimento di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2019 e 2020:

*“V15. Si rileva, con riferimento alle osservazioni formulate dal rispondente al punto O15, che la questione è stata già affrontata dall'Autorità nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 33/17/CIR. Si richiamano a tal riguardo, come già fatto al punto V17 della delibera n. 90/18/CIR, le valutazioni svolte dall'Autorità nello stesso procedimento (§§ V16-V17):*

*«Con riferimento alle richieste di alcuni OAO (punti O18 e O19) di procedere ad una riduzione della tariffa di *surcharge*, si rappresenta che la metodologia proposta nello schema di provvedimento già tiene conto di opportuni criteri di efficientamento. Non può condividersi l'osservazione del rispondente secondo cui una riduzione della domanda dovrebbe comportare una significativa riduzione del valore di *surcharge*, atteso che il valore unitario di quest'ultima dipende sia dai costi sia dai volumi e, in particolare, di quanto gli uni variano rispetto agli altri. A tal riguardo, come rappresentato per il 2014 ai punti 48 e 49 della delibera n. 40/16/CIR, “i dati contabili degli ultimi anni evidenziano un trend di costante riduzione sia dei costi sia dei volumi legati alla raccolta di tutto*



*il traffico originato da PTP” ma “a partire dal 2010 il rapporto costi/volumi tende ad aumentare a causa di un tasso di riduzione dei volumi a cui non corrisponde una proporzionale riduzione dei costi”. [...]*

*In merito all’osservazione sulla mancata dismissione e razionalizzazione delle postazioni di telefonia pubblica si richiama il punto D51 della delibera n. 40/16/CIR in cui l’Autorità ha già chiarito che “la rimozione delle cabine telefoniche deve essere svolta tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 683/11/CONS atteso che trattasi di un servizio di interesse pubblico. L’efficientamento dei costi richiesto dall’operatore a Telecom Italia, nel caso di specie tramite la dismissione di cabine che svolgono poco traffico, rischia di andare a discapito, se non svolto secondo tempi e modi previsti dalla normativa vigente, delle fasce di popolazione per le quali l’uso delle stesse risulta ancora di utilità”. Ne deriva che Telecom Italia non può autonomamente decidere di rimuovere le cabine telefoniche pubbliche laddove la domanda si riduce oltre una certa soglia, atteso che tale attività è soggetta ad approvazione da parte degli organismi competenti.»*

*V16. Al contrario di quanto sostenuto dal rispondente, pertanto, i dati contabili aggiornati evidenziano che trattasi di un servizio, di tutela delle fasce di consumatori più deboli, il cui utilizzo, per ovvie ragioni legate anche al continuo trasferimento del traffico voce su rete mobile, risulta in significativa contrazione negli anni. Ciò determina il fatto che i costi si riducono meno velocemente dei volumi con innalzamento del costo unitario.*

*V17. Alla luce di quanto sopra l’Autorità, a maggior ragione, ritiene di approvare il valore proposto da Telecom Italia per il 2019, pari a 12,21 Eurocent/minuto, in continuità con gli anni precedenti, sebbene tale valore non consenta il completo recupero dei costi storici delle postazioni pubbliche non USO.”*

V37. Tanto premesso, si ritiene di confermare l’orientamento dell’Autorità a consultazione pubblica e di approvare in continuità la tariffa addizionale di *surcharge* per gli anni 2021 e 2022 pari a 12,21 eurocent/minuto proposta da TIM.


### **3.6. Utilizzo dei kit (porte e circuiti di interconnessione) verso la rete dell’operatore terzo (kit reverse)**

#### **3.6.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR**

84. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto per l’utilizzo del *kit reverse* una tariffa pari a 0,049 eurocent/minuto, uguale a quella approvata per il 2020 con delibera n. 329/20/CIR.

85. Si richiama che la componente economica relativa all'utilizzo dei *kit reverse* (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da TIM per l'utilizzo delle porte di accesso e dei circuiti di interconnessione *reverse* necessari per la terminazione, verso la rete dell'operatore di destinazione OAO2, del traffico inerente al servizio di transito richiesto da OAO1.

86. Con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore dell'eurotariffa, nella delibera n. 90/18/CIR, ai punti V30-V41, l'Autorità ha chiarito le relazioni esistenti tra i servizi di transito e di terminazione (si veda la figura seguente) concludendo che il *kit reverse* costituisce un servizio accessorio al servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi.



**Figura 1 – Componenti dei servizi di terminazione e transito delle chiamate prima dell'entrata in vigore dell'eurotariffa.**

87. In particolare, la prestazione di transito della chiamata richiede le seguenti componenti:

- a) prestazione di commutazione;
- b) porta sulla centrale di commutazione di TIM verso la rete di destinazione;
- c) circuiti di interconnessione verso la rete di destinazione (fornito da TIM);
- d) porta sulla centrale della rete di destinazione (dell'OAO2).

88. I costi relativi alle componenti di cui ai punti *sub a)-c)* sono remunerati attraverso la tariffa di transito. I costi relativi alla componente di cui al punto *sub d)* sono remunerati attraverso la tariffa *reverse*.

89. Pertanto, il *kit reverse* corrisponde, per TIM, a un costo esterno che deve essere ribaltato sull'operatore di originazione senza *mark-up* commerciali. La tariffa *reverse* remunera la quota di utilizzo, da parte dell'OAO1 che richiede il transito, della porta che TIM ha acquistato presso l'operatore di terminazione OAO2.

90. I modelli economici tipici per la remunerazione del servizio di transito sono del tipo con fatturazione "a cascata" o "diretta". Nel caso, ad esempio, di numerazioni geografiche:

i) per la fatturazione a cascata:

- a) l'operatore di origine della chiamata OAO1 trasferisce a TIM ciò che gli spetta per il transito e per il *kit reverse*, nonché quanto dovuto all'operatore di destinazione OAO2 per la terminazione sulla sua rete;
- b) TIM trasferisce all'operatore di destinazione OAO2 ciò che gli è stato effettivamente versato dall'operatore di origine della chiamata OAO1, trattenendo quanto ad essa dovuto per la remunerazione del transito e del *kit reverse*;

ii) per la fatturazione diretta:


- a) l'operatore di origine OAO1 versa a TIM quanto ad essa dovuto per il transito e per l'utilizzo dei *kit reverse*;
- b) successivamente l'operatore di origine OAO1 e l'operatore di destinazione OAO2 regolano direttamente le rispettive competenze economiche.

91. Con l'entrata in vigore del Regolamento delegato, la tariffa di terminazione (eurotariffa) include anche il costo per le porte di interconnessione.


92. Se si applicassero direttamente i suddetti modelli, la remunerazione del costo del *kit* sulla rete dell'operatore di destinazione OAO2 avverrebbe sia attraverso l'applicazione dell'eurotariffa di terminazione sia attraverso la tariffa aggiuntiva *reverse* determinando una doppia remunerazione.

93. A tale riguardo, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che il costo del *kit* sulla rete dell'operatore di destinazione OAO2 debba essere remunerato esclusivamente attraverso l'applicazione dell'eurotariffa (si veda la figura seguente). Il suddetto principio consente di allocare il costo del *kit* verso la rete di destinazione OAO2 direttamente all'operatore dalla cui rete è originata la chiamata.

### Terminazione su rete TIM



### Transito su rete TIM e terminazione su rete OAO2



**Figura 2 – Componenti dei servizi di terminazione e transito delle chiamate successivamente all'entrata in vigore dell'eurotariffa.**

94. In tal modo:

- i) per le chiamate originate da rete TIM, l'operatore di destinazione OAO2 fattura a TIM la tariffa di terminazione che include anche il costo del *kit reverse*;
- ii) per le chiamate originate da rete OAO1 e consegnate a TIM, l'operatore di destinazione OAO2 fattura a TIM la tariffa di terminazione che include anche il costo del *kit reverse* e TIM ribalta all'OAO1 la stessa tariffa di terminazione che include il costo del *kit reverse* aggiungendoci il costo del servizio di transito.

95. Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ha ritenuto che la tariffa aggiuntiva per l'utilizzo del *kit reverse* possa essere applicata fino all'entrata in vigore dell'eurotariffa. Successivamente a tale data, il costo per l'utilizzo del *kit reverse* è incluso nella tariffa di terminazione dell'OAO di destinazione.

96. In merito al valore della tariffa *reverse* per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, anche al fine di fornire adeguata certezza regolamentare al mercato, l'Autorità ha ritenuto di approvare il valore proposto da TIM e pari a 0,049 eurocent/minuto.

### 3.6.2. Le osservazioni degli operatori

O15. La totalità degli operatori che hanno fornito osservazioni sul servizio condivide la proposta dell'Autorità.



O16. Uno dei rispondenti ha tuttavia rilevato che, fino al 30 giugno 2021, il valore proposto è pari a quello per il 2019 sulla base dei dati contabili 2018. L'operatore ha

rappresentato che un aggiornamento del modello potrebbe determinare una tariffa ulteriormente efficientata.

### **3.6.3. *Le valutazioni dell’Autorità***

V38. In merito all’osservazione di cui al punto O16, si richiama quanto indicato al punto 96 in cui la conferma del valore approvato per l’anno precedente appare giustificata dal prioritario obiettivo di garantire adeguata certezza regolamentare. Per il servizio in esame, occorre poi considerare che una eventuale tariffa aggiornata avrebbe validità per soli 6 mesi (ossia dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), applicandosi poi dal 1° luglio 2021 il modello economico basato sulla remunerazione della componente del *kit reverse* mediante l’eurotariffa fatturata direttamente dall’operatore di destinazione.

V39. Inoltre, le variazioni annuali della tariffa *reverse* erano principalmente determinate dalla crescente quota di traffico smaltita in IP rispetto a quella ancora scambiata in tecnologia TDM. La sempre maggiore quota di traffico scambiata in IP ha prodotto un effetto asintotico per la tariffa *reverse* verso un valore che può considerarsi efficiente e legato ad uno scenario di quasi totalità del traffico scambiato in IP, come evidenziato dalle figure seguenti. Non si ritiene pertanto necessario modificare il valore di 0,049 eurocent/minuto proposto nello schema di provvedimento per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.



**Figura 3 - Valori approvati dall'Autorità per la tariffa *reverse* (in alto) a confronto con le quote di traffico totale migrato in IP (in basso, corrispondente alla figura 2 della delibera n. 13/22/CONS).**

### 3.7. Servizi di emergenza e pubblica utilità

#### 3.7.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR*

97. Nelle offerte di riferimento 2021 e 2022 TIM ha proposto per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità le seguenti condizioni economiche.

**Tabella 9 - Condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR	Proposta TIM 2021 fino al 30/06/2021	Proposta TIM 2021 dal 01/07/2021	Proposta TIM 2022
Instradamento e consegna	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,041	0,041	0,07	0,07

98. Si richiama che la tariffa per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità è stata allineata dall'Autorità alla tariffa di terminazione delle chiamate su rete fissa<sup>9</sup>.

99. Si rileva che le condizioni proposte da TIM sono pari a quelle previste per la terminazione delle chiamate su rete fissa.

100. Tanto premesso, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto di approvare le condizioni per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

### **3.7.2. Le osservazioni degli operatori**

O17. Due operatori hanno rappresentato di condividere la proposta dell'Autorità. Tutti gli altri soggetti rispondenti non hanno fornito particolari osservazioni sul servizio in esame.

### **3.7.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V40. Alla luce della piena condivisione emersa nella consultazione pubblica, si conferma l'orientamento dell'Autorità a consultazione pubblica.

V41. Si ritiene, pertanto, di approvare le condizioni per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.

## **3.8. Carrier Preselection, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni**

<sup>9</sup> Cfr. punti 60-63 della delibera n. 90/18/CIR.

### 3.8.1. *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR*

101. Per i servizi in esame TIM ha proposto per gli anni 2021 e 2022 le seguenti condizioni economiche.

**Tabella 10 - Condizioni economiche per i servizi di *Carrier Preselection*, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

<b>Carrier Preselection</b>	<b>Condizione economica</b>	<b>OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR</b>	<b>Proposta TIM 2021</b>	<b>Proposta TIM 2022</b>
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento per singola centrale SGT o BBN/singolo PdI VoIP	Contributo [euro]	8,70	8,61	8,61
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento (per singola area SGU)	Contributo [euro]	13,01	12,88	12,88
Prove su SGU/nodi VoIP (per singola area SGU interessata)	Contributo [euro]	13,01	12,88	12,88
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	Contributo [euro]	4,22	4,18	4,18



<b>Attività di configurazione delle centrali</b>	<b>Condizione economica</b>	<b>OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR</b>	<b>Proposta TIM 2021</b>	<b>Proposta TIM 2022</b>
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati VoIP/IP: [* (numero di PdI interessati e numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle	Contributo [euro]	288,12	285,24	285,24
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	Contributo [euro]	11,94	11,82	11,82
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni VoIP/IP: [* (numero di PdI VoIP interessati + numero di aree SGU interessate)] TDM: [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN)]	Contributo [euro]	11,94	11,82	11,82

<b>Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni</b>	<b>Condizione economica</b>	<b>OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR</b>	<b>Proposta TIM 2021</b>	<b>Proposta TIM 2022</b>
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata da OLO verso Telecom Italia	Contributo [euro]	14,11	13,97	13,97
Verifica tecnica (analisi, diagnosi, collaudo finale) della segnalazione	Contributo [euro]	84,65	83,81	83,81
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	Contributo [euro]	84,65	83,81	83,81

102. Atteso che i servizi in esame richiedono lo svolgimento di attività manuali, in continuità con la metodologia adottata nei precedenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto che le relative condizioni economiche debbano essere valutate utilizzando il costo orario della manodopera approvato dall'Autorità per il medesimo anno.

103. Si richiama che l'art. 12, comma 2, lettera f, della delibera n. 348/19/CONS prevede, per il triennio 2019-2021, una riduzione del costo orario della manodopera pari all'1% annuo.

104. Le condizioni economiche proposte da TIM per il 2021 recepiscono la riduzione dell'1% annuo prevista dalla delibera n. 348/19/CONS.

105. Nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto di approvare le condizioni economiche proposte da TIM per il 2021.

106. In merito alle condizioni economiche per il 2022, TIM ha proposto gli stessi valori del 2021.

107. A tale riguardo, in uniformità agli orientamenti di cui al punto 74 sul contributo di configurazione dei moduli CAC per il 2022, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 637/20/CONS, nello schema di provvedimento l'Autorità riteneva che le considerazioni sul grado di efficientamento pari all'1% annuo per il costo della manodopera di cui alla delibera n. 348/19/CONS potessero considerarsi valide anche per gli anni successivi al triennio 2019-2021.

108. L'Autorità aveva proposto di rivalutare le condizioni economiche per il 2022 applicando la riduzione dell'1% annuo già prevista per il triennio 2019-2021.

### **3.8.2. Le osservazioni degli operatori**

O18. Un operatore ha rappresentato di condividere la proposta dell'Autorità. Gli altri soggetti rispondenti non hanno fornito particolari osservazioni sul servizio in esame.

O19. Un operatore ha tuttavia ritenuto opportuno precisare che le voci di costo relative agli interventi a vuoto (IAV) dovrebbero essere fatturate in ossequio al principio regolatorio di massima disaggregazione. A titolo di esempio l'operatore ha rappresentato che, se in un *ticket di assurance* le attività svolte da TIM si esauriscono con la sola verifica contrattuale ed amministrativa (es. "*segnalazione errata*"), TIM dovrebbe astenersi dalla fatturazione delle componenti dell'IAV "*Verifica Tecnica della segnalazione*" e "*Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore*".

### **3.8.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V42. Come specificato al punto V14, nel presente provvedimento l'Autorità ritiene opportuno per il 2022 approvare, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 337/22/CONS, i contributi *una tantum* relativi ai servizi *Carrier Preselection*, attività di configurazione delle centrali ed interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni proposti da TIM e valorizzati considerando per il 2022 un costo orario della manodopera uguale a quello approvato dall'Autorità per il 2021. Si richiama che tali valori potranno essere soggetti a rivalutazione con conseguente ripubblicazione dell'offerta di riferimento 2022 laddove,

in esito al procedimento di cui alla delibera n. 337/22/CONS, l’Autorità decidesse di approvare per il 2022 un costo orario della manodopera diverso da quello del 2021.

V43. Atteso che i valori da approvare coincidono con quelli proposti da TIM per gli anni 2021 e 2022, non risulta necessario apportare modifiche alle offerte di riferimento.

V44. Con riferimento all’osservazione di cui al punto O19, TIM si è resa disponibile ad analizzare direttamente con l’operatore la tematica sollevata su casi specifici che l’operatore vorrà segnalare a TIM stessa. In assenza di specifici elementi istruttori, non si ritiene di apportare modifiche alle offerte di riferimento.

### **3.9. Fatturazione conto terzi**

#### **3.9.1. Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/22/CIR**

109. Relativamente al servizio di fatturazione conto terzi, TIM ha proposto per gli anni 2021 e 2022 le seguenti condizioni economiche.

**Tabella 11 - Condizioni economiche per il servizio di fatturazione conto terzi proposte da TIM per gli anni 2021 e 2022.**

Servizio	Condizione economica	OIR 2020 delibera n. 329/20/CIR	Proposta TIM 2021	Proposta TIM 2022
Fatturazione conto terzi	[eurocent/chiamata]	1,157	1,157	1,157

110. Si richiama, come riportato ai punti 19 e 20, che la delibera n. 13/22/CONS ha disposto che nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa sono revocati gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 425/16/CONS e che la revoca degli obblighi, incluso la fatturazione conto terzi, entra in vigore dopo 24 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 13/22/CONS ossia dopo il 20 gennaio 2024.

111. Ai fini del presente provvedimento di approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022, il servizio di fatturazione conto terzi continua ad essere soggetto agli obblighi regolamentari imposti con la delibera n. 425/16/CONS.


112. TIM ha proposto per gli anni 2021 e 2022 le stesse condizioni economiche per il servizio di fatturazione conto terzi approvate dall’Autorità per il 2020.

113. Si richiama che, nel provvedimento di approvazione dell’offerta 2010 (delibera n. 119/10/CIR, punto D94), l’Autorità ha ritenuto opportuno consentire al mercato una

maggior prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale triennale, tenendo conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi. Tale impostazione implica un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale. La stessa metodologia è stata applicata anche per gli anni 2011 (delibera n. 117/11/CIR, punto D39), 2012 (delibera n. 92/12/CIR, punto D103), 2013 (delibera n. 52/15/CIR, punto D69), 2014 (delibera n. 40/16/CIR, punto 84) 2015-2016 (delibera n. 33/17/CIR, punto V34), 2017 (delibera n. 90/18/CIR, punto V51). Per il 2018 (delibera n. 101/19/CIR, punto V28), l'Autorità ha derogato a tale metodologia approvando il valore proposto da TIM e determinato utilizzando i dati contabili 2015. Per gli anni 2019 e 2020, l'Autorità ha confermato l'applicazione della metodologia di determinazione del prezzo unitario del servizio basata sul recupero dei costi su base triennale apportando tuttavia degli efficientamenti ai costi per la gestione delle frodi e per "altri costi".

114. Come evidenziato nella delibera n. 329/20/CIR (cfr. punto 70), il recupero triennale ha consentito di attenuare le variazioni del costo unitario ottenuto mediante i dati contabili annuali.

115. Nonostante la metodologia di recupero triennale dei costi sia finalizzata ad attenuare le variazioni annuali di costi e volumi (dipendenti dal numero di frodi gestite nell'anno di riferimento per chiamate dirette a numerazioni non geografiche), il servizio di fatturazione conto terzi ha comunque evidenziato un andamento con una significativa variabilità e con una tendenza, soprattutto negli ultimi anni, all'aumento del costo unitario del servizio al punto da richiedere l'introduzione nella valutazione, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di ulteriori considerazioni di efficienza rispetto alla diretta applicazione dei dati contabili. La Figura 4 riporta l'andamento (tendenzialmente in aumento) dei prezzi del servizio di fatturazione conto terzi approvati dall'Autorità al netto delle riduzioni per efficienza.



**Figura 4 - Prezzi del servizio di fatturazione conto terzi approvati dall'Autorità.**

116. Considerato che ai sensi della delibera n. 13/22/CONS il servizio non sarà più soggetto ad obblighi regolamentari, al fine di fornire adeguata certezza al mercato evitando l'applicazione di prezzi retroattivi eccessivamente difformi da quelli in vigore, nello schema di provvedimento l'Autorità ha ritenuto ragionevole approvare per gli anni 2021 e 2022 il valore proposto da TIM e pari a 1,157 eurocent/chiamata che risulta uguale a quello già approvato per il 2020.

117. Si richiama che tale valore, definito dall'Autorità con delibera n. 329/20/CIR, già include adeguati recuperi di efficienza stabiliti dall'Autorità in sede di approvazione del provvedimento.

### **3.9.2. Le osservazioni degli operatori**

O20. Tre operatori, per quanto possano ritenere l'orientamento dettato dal condivisibile principio della certezza regolamentare, hanno rilevato che il *trend* del numero delle frodi sulle numerazioni non geografiche è in costante decrescita grazie alle misure di prevenzione poste in essere da tutti gli operatori (ad esempio l'inibizione per *default* delle direttrici di traffico a maggior probabilità di frode). Pertanto, considerato che:

- a) l'ambito della Fatturazione Conto Terzi è circoscritto alle sole chiamate originate da rete fissa;
- b) le chiamate da rete fissa ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite le numerazioni 89x sono inibite per *default*;
- c) la regolamentazione ha dato il suo contributo portando i servizi di assistenza *post-vendita* su numerazioni a tariffa base;
- d) le frodi, e le relative risoluzioni di contenziosi con i clienti finali, sono ormai rare;

gli operatori hanno rappresentato che, se anche TIM dovesse sperimentare una condizione analoga, sarebbe ragionevole ritenere che le risorse allocate da TIM al contrasto delle frodi da rete fissa possano essere ulteriormente ridotte rispetto agli FTE definiti dall'Autorità nella delibera n. 329/20/CIR come valore efficiente per tale attività con conseguente riduzione del prezzo del servizio.

### **3.9.3. Le valutazioni dell'Autorità**

V45. Nel corso della consultazione pubblica, l'Autorità ha acquisito da TIM i dati contabili per il servizio di fatturazione conto terzi relativi alle CORE 2019 e 2020 (Tabella 12). I dati evidenziano che, a fronte di costi complessivi sostanzialmente costanti (a meno del dato puntuale per il 2019) tra il 2017 e il 2020, il numero di conversazioni fatturate si riduce in modo significativo (-73% in 3 anni) con un tasso medio annuale pari a -36%.

V46. Si rileva che tale fenomeno, in cui i volumi si riducono molto più velocemente dei costi, è spesso riscontrabile nei servizi in via di dismissione. I differenti tassi di riduzione

dei costi e volumi determinano tuttavia una significativa crescita del costo unitario. I dati contabili evidenziano come il costo unitario aumenti, sempre tra il 2017 e il 2020, del 285% con un incremento medio annuo del 57%.

V47. Anche la metodologia basata sul recupero pluriennale dei costi, sebbene attenui gli incrementi rilevabili nel singolo anno, comporta un progressivo aumento del costo medio del servizio. Lo spostamento della finestra triennale di valutazione comporta un incremento, rispetto all'anno precedente, del 34% e del 54% includendo, rispettivamente, le CORE 2019 e 2020.

**Tabella 12 - Dati contabili per il servizio di fatturazione conto terzi.**

	CORE 2016	CORE 2017	CORE 2018	CORE 2019	CORE 2020
Totale costi [€]	4.250.888	3.014.467	2.912.940	3.737.766	3.109.371
<i>di cui per Sistemi di Controllo e Gestione Frodi</i>	36.220	33.971	26.021	16.498	17.139
<i>di cui per Processo Fatturazione Retail - Clientela Residenziale</i>	108.778	96.476	66.111	65.611	58.839
<i>di cui per Processo Fatturazione Retail - Clientela Non Residenziale</i>	72.126	69.869	47.941	51.832	47.708
<i>di cui per Processo Gestione Frodi Retail (FM)</i>	3.738.075	2.559.746	2.559.746	3.603.826	2.985.685
<i>di cui per altri costi</i>	295.689	254.405	213.121	0	0
Numero conversazioni fatturate	387.270.000	294.410.000	198.190.061	131.990.501	78.850.000
<b>Costo fatturazione conto terzi su base annuale (Eurocent/chiamata)</b>	<b>1,098</b>	<b>1,024</b>	<b>1,470</b>	<b>2,832</b>	<b>3,943</b>
<b>Costo fatturazione conto terzi su base triennale (Eurocent/chiamata)</b>	<b>1,157</b>				
		<b>1,547</b>			
			<b>2,386</b>		

V48. Alla luce di quanto rappresentato e con riferimento all'osservazione di cui al punto O20, i dati contabili hanno evidenziato come il valore proposto per gli anni 2021 e 2022, pari a 1,157 eurocent/chiamata e determinato sulla base dei dati di CORE 2016-2018 rivalutati secondo la metodologia descritta nella delibera n. 329/20/CIR, risulti più efficiente di quelli ottenibili con dati contabili aggiornati poiché afferente a volumi più congrui rispetto al dimensionamento di sistemi e processi di cui si sostengono i costi.

V49. Tanto premesso, si ritiene di confermare l'orientamento a consultazione pubblica e di approvare, per gli anni 2021 e 2022, un prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi pari a 1,157 eurocent/chiamata. Atteso che tale valore coincide con quello proposto

da TIM, non risulta necessario apportare modifiche alle offerte di riferimento 2021 e 2022.

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione delle offerte di riferimento di TIM per gli anni 2021 e 2022 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa)**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5 e 7, della delibera n. 13/22/CONS, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni delle offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicate da TIM S.p.A. rispettivamente in data 24 marzo 2022 e 12 maggio 2022.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'offerta di riferimento 2021 di TIM)**

1. TIM modifica l'offerta di riferimento 2021 specificando che la tariffa di terminazione pari a 0,07 eurocent/minuto in attuazione del Regolamento delegato si applica:
  - a) dal 1° luglio 2021, se la comunicazione di variazione della tariffa di terminazione in attuazione del Regolamento delegato è stata inviata da TIM all'OAO entro il 1° giugno 2021;
  - b) altrimenti, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di variazione della tariffa di terminazione.

2. TIM modifica l'offerta di riferimento 2021 prevedendo per i *kit* di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021	Dal 01/07/2021 al 31/12/2021
<i>Kit</i> di interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s	Installazione [euro]	939,53	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	3.154,49	0,00
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [euro]	469,76	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	1.577,25	0,00
<i>Kit</i> di interconnessione <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	939,53	0,00
	Canone mensile [euro/mese]	262,87	0,00

3. TIM fornisce l'ampliamento di fasci esistenti solo sulle interconnessioni TDM già attive qualora risultino necessari a garantire il corretto funzionamento delle stesse interconnessioni.
4. TIM modifica l'offerta di riferimento 2021 prevedendo per i *kit* di interconnessione in tecnologia VoIP/IP le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021	Dal 01/07/2021 al 31/12/2021
Porta GbE VoIP	Installazione [euro]	130,22	0,00
	Cessazione [euro]	130,22	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	1.694,58	0,00
Porta GbE VoIP <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	130,22	0,00
	Canone mensile [euro/mese]	141,22	0,00



5. TIM modifica l'offerta di riferimento 2021 prevedendo per l'utilizzo del *kit reverse* le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	Dal 01/01/2021 al 30/06/2021	Dal 01/07/2021 al 31/12/2021
<i>Kit reverse</i>	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,049	0,000

### **Articolo 3 (Modifiche all'offerta di riferimento 2022 di TIM)**

1. TIM modifica l'offerta di riferimento 2022 prevedendo i *kit* di interconnessione in tecnologia TDM/ISUP le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	2022
<i>Kit</i> di interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s	Installazione [euro]	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	0,00
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione [euro]	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	0,00
<i>Kit</i> di interconnessione <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	0,00
	Canone mensile [euro/mese]	0,00

2. TIM fornisce l'ampliamento di fasci esistenti solo sulle interconnessioni TDM già attive qualora risultino necessari a garantire il corretto funzionamento delle stesse interconnessioni.

3. TIM modifica l'offerta di riferimento 2022 prevedendo per i *kit* di interconnessione in tecnologia VoIP/IP le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	2022
Porta GbE VoIP	Installazione [euro]	0,00
	Cessazione [euro]	0,00
	Canone annuo [euro/anno]	0,00
Porta GbE VoIP <i>una tantum</i> per la verifica dell'interoperabilità	Installazione [euro]	0,00
	Canone mensile [euro/mese]	0,00

4. TIM modifica l'offerta di riferimento 2022 prevedendo per l'utilizzo del *kit reverse* le seguenti condizioni economiche:

Servizio	Condizione economica	2022
<i>Kit reverse</i>	Tariffa minutaria [eurocent/minuto]	0,000

#### **Articolo 4 (Disposizioni finali)**

- TIM recepisce le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 e ripubblica le offerte di riferimento per gli anni 2021 e 2022 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
- Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera per gli anni 2021 e 2022 decorrono, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022.
- Il mancato rispetto da parte di TIM S.p.A., e per quanto applicabile da parte degli altri operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alla società TIM S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba